

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 256/A

Il Presidente Federale

- vista la delibera adottata nel Consiglio Federale del 17 maggio 2021, su proposta dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, in materia di accordi preliminari dei tecnici;
- ritenuto opportuno introdurre nelle Norme Organizzative Interne FIGC il nuovo art. 105 bis;
- vista la delega all'uopo concessa dal Consiglio Federale;
- sentiti i Vice Presidenti;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di introdurre l'art. 105 bis delle N.O.I.F. come da testo allegato sub A) alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Art. 105 bis N.O.I.F.

Accordi preliminari di allenatori e preparatori atletici

1. Le società professionistiche possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive degli allenatori e dei preparatori atletici.
2. Gli accordi preliminari possono essere stipulati dal primo giugno al trenta giugno di ogni stagione sportiva ovvero nei diversi periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale, alle condizioni previste dall'art. 38 quinto comma.
3. A pena di nullità, tali accordi devono essere sottoscritti su moduli predisposti annualmente dalla Lega competente depositati presso la stessa nei venti giorni successivi e comunque entro il trenta giugno.
4. Una società professionistica può stipulare con l'allenatore o il preparatore atletico tesserato per altra società un accordo preliminare soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che regola il rapporto dell'allenatore o del preparatore atletico con l'altra società.